

COMUNE DI SAN VITTORE OLONA
(Provincia di Milano)

Affidamento del servizio dal 01.07.2016 al 31.12.2020

CAPITOLATO D'ONERI SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ANCHE COATTIVA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE E CANONI PATRIMONIALI NON RICONGITORI.

SOMMARIO

- ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE**
- ART. 2 – CONCESSIONE DEL SERVIZIO**
- ART. 3 – OSSERVANZA DELLE LEGGI E REGOLAMENTO**
- ART. 4 – DURATA DELLA CONCESSIONE**
- ART. 5 – CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE E MINIMO GARANTITO**
- ART. 6 - CAUZIONE**
- ART. 7 - VARIAZIONI TARIFFE**
- ART. 8 - CARATTERE DEL SERVIZIO**
- ART. 9 - DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO**
- ART. 10 – RICHIESTA DI AFFISSIONE E PUBBLICITA' ED IMPIANTI AFFISSIONE**
- ART. 11 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**
- ART. 12 – ALTRI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO - PERSONALE**
- ART. 13 – SERVIZI GRATUITI, RIDUZIONI ED ESENZIONI**
- ART. 14 – VIGILANZA E CONTROLLI**
- ART. 15 – RESPONSABILITA' DEL AFFIDATARIO E VERSO TERZI**
- ART. 16 – STAMPATI E BOLLETTARI E RENDICONTI**
- ART. 17 – VERSAMENTI E PENALI**
- ART. 18 – DIVIETO DI SUB-APPALTO/CESSIONE DEL SERVIZIO E DECADENZA DALLA CONCESSIONE**
- ART. 19 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**
- ART. 20 – FORO COMPETENTE**
- ART. 21 – SPESE CONTRATTUALI E NORME GENERALI**
- ART. 22 – CANONI PATRIMONIALI NON RICOGNITORI**

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. L'affidamento in questione ha per oggetto la gestione del servizio di accertamento e la riscossione dei tributi Imposta Comunale sulla Pubblicità, dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni, della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche e della riscossione dei Canoni Patrimoniali non Ricognitori, su tutto il territorio del Comune di San Vittore Olona, ai sensi del D.Lgs. n.507/93 e successive modificazioni e integrazioni ed ha inoltre come oggetto la gestione dei canoni non ricognitori.
2. Il Comune concedente, contando n. 8420 abitanti al 31/12/2015, appartiene alla classe V.

ART. 2 – CONCESSIONE DEL SERVIZIO

1. La gestione del servizio è affidata in esclusiva alla ditta concessionaria, la quale deve risultare iscritta all'Albo Nazionale dei gestori delle attività di liquidazione, di accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate dei comuni di cui all'art.53, comma 1, D.Lgs. 15 dicembre 1997 n.446.
2. Il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed é tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impegnato.

ART. 3 – OSSERVANZA DELLE LEGGI E REGOLAMENTO

1. Il Concessionario è obbligato ad osservare, oltre alle norme del presente capitolato, tutte le disposizioni di legge concernenti i tributi oggetto dell'affidamento, ed in particolare il D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni, nonché le disposizioni contenute nell'apposito Regolamento deliberato dal Consiglio Comunale per l'applicazione dell'imposta pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, per la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e dei canoni non ricognitori

ART. 4 – DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La durata dell'affidamento è dal 01/07/2016 al 31/12/2020
2. Alla scadenza del periodo appena indicato l'affidamento si intenderà cessato senza obbligo alcuno di disdetta e il Concessionario dovrà restituire al Comune tutti i bollettari, registri, elenchi ed ogni altro documento previsto dalle vigenti disposizioni.

ART. 5 – CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE

1. Il servizio viene compensato ad aggio sull'effettivo riscosso con impegno, comunque da parte del Concessionario di versare al Comune un minimo garantito annuo pari a:

CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE:
DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DEI DIRITTI DI PUBBLICA AFFISSIONE,
DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E DEI CANONI PATRIMONIALI NON RICOGNITORI
PERIODO 01/07/2016 – 31/12/2020

- € 30.000,00 per la gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni;
 - € 15.000,00 per la gestione del servizio di accertamento e riscossione della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche;
2. Le condizioni del presente capitolato d'oneri saranno aggiornate, se occorrente, al fine di recepire eventuali nuove disposizioni legislative, fatta salva la facoltà delle parti di recedere dal medesimo per intervenuta eccessiva onerosità.
 3. In caso di entrata in vigore di norme di legge che comportino una variazione del gettito, per imposta comunale sulla pubblicità e/o per diritti sulle pubbliche affissioni, per tassa occupazioni spazi ed aree pubbliche il corrispettivo verrà revisionato.

ART. 6 - CAUZIONE

1. A garanzia degli obblighi contrattuali il Concessionario dei servizi, prima della stipulazione del contratto, deve costituire una garanzia denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, a norma dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 pari al 10 per cento dell'importo contrattuale con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3. La garanzia è presentata in originale al Comune prima della formale sottoscrizione del contratto.
2. Il Comune avrà diritto di rivalersi sulla cauzione in caso di mancato versamento delle somme dovute dal Concessionario, nonché in caso di mancato adempimento degli oneri ed obblighi, in particolare patrimoniali, derivante dall'affidamento dei servizi in oggetto del presente capitolato.
In tal caso, la reintegrazione della cauzione stessa dovrà avvenire, pena la decadenza dell'affidamento, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta del Comune.
3. La cauzione viene restituita o svincolata al termine dell'affidamento solo successivamente alla consegna di tutto il materiale a disposizione del Concessionario, nonché all'accertamento dell'inesistenza di pendenze economiche e dell'avvenuto rispetto di tutte le clausole e di tutti gli obblighi inerenti la concessione, attraverso il rilascio del certificato di regolare esecuzione dei servizi.

ART. 7 – VARIAZIONI TARIFFE

1. Qualora durante il corso dell'affidamento si dovessero apportare variazioni alle tariffe e alle disposizioni che regolano il servizio, deliberate dal Comune o stabilite per legge, tali da incidere in maniera superiore o inferiore al 10% delle riscossioni, l'aggio convenuto deve essere ragguagliato in misura proporzionale al maggior o minor ammontare delle riscossioni.

ART. 8 – CARATTERE DEL SERVIZIO

1. Tutte le prestazioni oggetto del presente capitolato, sono da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e per nessuna ragione potranno essere abbandonate. L'affissione dovrà essere corrispondente alle norme previste e tempestivamente eseguite, così come richiesto dai contribuenti senza che il Concessionario possa richiedere alcun compenso straordinario.

ART. 9 – DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario dichiara di eleggere il proprio domicilio per tutta la durata dell'affidamento, presso il Comune di San Vittore Olona.

ART. 10 – RICHIESTA DI AFFISSIONE E PUBBLICITA' ED IMPIANTI AFFISSIONE

1. Le affissioni saranno da effettuare su richiesta degli interessati e col pagamento anticipato dei relativi diritti, negli spazi a ciò predisposti, esclusivamente dal Concessionario che ne assume ogni responsabilità civile e penale esonerandone il Comune.
2. Al termine dell'affidamento, tutti gli impianti posti in opera, passeranno nella piena proprietà e disponibilità comunale.
3. Le affissioni dovranno essere eseguite negli appositi spazi, esclusivamente dal Concessionario attraverso il proprio personale incaricato, con le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento comunale.
4. Le affissioni dovranno essere effettuate tempestivamente e secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.
5. Per le affissioni a carattere d'urgenza il concessionario deve garantire il personale nei giorni settimanali, in tale caso il diritto d'urgenza spetterà al concessionario stesso.

ART. 11 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario con il presente capitolato si obbliga:
 - a) ad applicare le norme contenute nel D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni e integrazioni;
 - b) a gestire il servizio nel rispetto delle norme di legge e dei regolamenti deliberati dal Consiglio Comunale e successive modifiche per l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità, dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni, della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche e dei Canoni Patrimoniali non Ricognitori ;
 - c) a garantire la presenza sul territorio di proprio incaricato per le affissioni;
 - d) ad avere un ufficio entro e non oltre 20 km dal comune di San Vittore Olona, con almeno 4 unità dipendenti, assunte regolarmente a tempo indeterminato e a tempo pieno, secondo le modalità previste dal contratto nazionale del lavoro.
 - e) a gestire la riscossione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità, dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni, della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche e Canoni Patrimoniali non Ricognitori applicando le tariffe deliberate dal Comune;
 - f) ad effettuare con proprio personale i censimenti.
 - g) ad attivare appositi conti corrente postali dedicati al Comune di San Vittore Olona
 - h) a garantire la presenza del proprio personale durante le fiere e mercati per la riscossione che dovrà avvenire tassativamente sul posto.

ART. 12 – ALTRI OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO – PERSONALE

CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE:
DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DEI DIRITTI DI PUBBLICA AFFISSIONE,
DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E DEI CANONI PATRIMONIALI NON RICOGNITORI
PERIODO 01/07/2016 – 31/12/2020

1. Tutto il personale agirà sotto la diretta responsabilità del Concessionario e dovrà, comunque, essere di gradimento dell'Amministrazione. Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il Concessionario e i suoi dipendenti o incaricati. Nessun diritto potrà essere fatto valere verso l'Amministrazione comunale se non previsto da disposizioni di legge.

ART. 13 - SERVIZI GRATUITI, RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. La Ditta Concessionaria si impegna a provvedere a suo completo carico ed in modo gratuito, a tutte le affissioni:
 - dei manifesti, locandine, avvisi comunali, compresi quelli inerenti le attività artistiche, culturali, teatrali e sportive organizzate dal Comune;
 - dei manifesti e degli avvisi delle autorità la cui affissione sia resa obbligatoria ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 507/1993.
 La stessa si impegna, inoltre, ad applicare le riduzioni di tariffa e le esenzioni previste del D.Lgs. n. 507/1993.
2. Il Concessionario non potrà esentare alcuna delle imposte o diritti dovuti né accordare riduzioni, se non nei casi espressamente stabiliti dalla legge e dal Regolamento Comunale

ART. 14 – VIGILANZA E CONTROLLI

1. Il Concessionario è tenuto:
 - a) a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, statistici e tecnici che il Comune crederà di eseguire o far eseguire e fornire al Comune stesso tutte le notizie e i dati che gli verranno richiesti;
 - b) ad impiegare esclusivamente registri e bollettari con ciascun foglio e ciascuna bolletta timbrati, prima dell'uso, dal Comune;
 - c) a timbrare tutti i manifesti con timbri a calendario da cui risulti la data di scadenza dell'affissione;
 - d) ad impiantare e tenere costantemente aggiornato lo schedario alfabetico della pubblicità permanente, con le indicazioni relative all'ubicazione della pubblicità, all'importo e alla scadenza di essa;
2. Fermo restando la procedura contenziosa vigente in ordine alle opposizioni avverso gli accertamenti o gli atti emessi a carico dei contribuenti, il Concessionario dovrà fornire chiarimenti su eventuali esposti concernenti la gestione del servizio. La legittimazione a stare in giudizio in relazione alle controversie riguardanti la materia del presente contratto (Imposta Comunale sulla Pubblicità, Diritti sulle Pubbliche Affissioni, Tosap e Canoni Patrimoniali non Ricognitori) spetta al Concessionario.
3. E' fatto divieto al Concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione. Il Concessionario dovrà comunque e in ogni caso consegnare al Comune o al concessionario subentrato gli atti insoluti, o in corso di formalizzazione per il proseguimento degli atti medesimi, delegando, ove del caso, al recupero di crediti afferenti il contratto scaduto.

ART. 15 – RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO VERSO TERZI

1. Dal giorno dell'effettivo inizio della gestione il Concessionario assumerà l'intera responsabilità del servizio quale subentrante al Comune ai sensi del presente capitolato.
2. Il Concessionario è responsabile di qualsiasi danno o inconveniente, causati per colpa del personale addetto al servizio, e solleva il Comune da ogni responsabilità diretta o indiretta dipendente dall'esercizio della concessione, sia civile che penale.
3. Il Concessionario terrà completamente sollevata e indenne l'Amministrazione e gli organi comunali da ogni responsabilità verso terzi sia per danni alle persone o alle cose, sia per mancanza di servizio verso i committenti, sia in genere, per qualunque causa dipendente dall'assunta concessione, sempre che connessa agli obblighi riguardanti la concessione.

ART. 16 – STAMPATI, BOLLETTARI E RENDICONTI

1. Il Concessionario deve farsi carico di predisporre e dotare a proprie spese la gestione di tutti gli stampati, registri, bollettari e quanto altro necessario all'espletamento del servizio ivi compreso l'obbligo di predisporre e fornire modelli di dichiarazione da mettere a disposizione degli interessati. I bollettari utilizzati ai fini delle operazioni di esazione consentite o autorizzate dal Comune, dovranno essere annotati in apposito registro di carico e scarico ed opportunamente vidimati.
2. Per esigenze meccanografiche il Concessionario potrà eseguire presso sedi centrali o periferiche l'elaborazione di tutti gli atti utilizzando la necessaria modulistica continua. Detta modulistica, se soggetta a vidimazione, potrà essere vidimata in uno dei modi previsti dalle vigenti norme in materia fiscale e, comunque, sottoposta a controllo a carico degli organi amministrativi comunali.
3. I bollettari dovranno essere consegnati al Comune alla fine di ogni anno o fine gestione unitamente ai rendiconti contabili per gli opportuni controlli e conservazione nell'archivio comunale.
4. Resta inteso che per la corretta gestione contabile dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, il Concessionario deve istituire tutto quanto previsto dal D.M. Finanza 26 aprile 1994.

ART. 17 – VERSAMENTI E PENALI

1. L'ammontare delle riscossioni a qualunque titolo conseguite, comprese eventuali addizionali, deve essere versato in rate trimestrali posticipate entro 20 giorni.
2. Per il ritardato versamento è dovuta un'indennità di mora sulla somma non versata, pari al tasso d'interesse legale.
3. In caso il ritardato versamento pari od oltre 10gg dalle scadenze di cui sopra verrà applicata, oltre agli interessi di cui sopra, una penale fissa pari al 10% da calcolarsi sull'importo versato in ritardo.
4. Le somme non versate, possono essere recuperate dal Comune con il procedimento esecutivo previsto dalla vigente normativa.

5. In caso di ritardo sul versamento nei confronti dell'ente superiori a 15 giorni, il Comune si riserva la facoltà di rescissione contrattuale.

ART. 18 – DIVIETO DI SUB-APPALTO/CESSIONE DEL SERVIZIO E DECADENZA DALLA CONCESSIONE

1. Non è consentita la cessione del contratto di concessione né il suo subappalto.
2. La decadenza del Concessionario può essere pronunciata con deliberazione del competente organo comunale, oltre che nei casi previsti dal Decreto Ministeriale 11 settembre 2000 n. 289, anche nei seguenti altri:
 - fallimento;
 - subappalto del servizio;
 - inadempienza degli obblighi assicurativi per il personale dipendente;
 - intervenuta eccessiva onerosità della gestione in concessione in relazione alla revisione contrattuale prevista dall'articolo 20 comma 2° del D.M. 11 settembre 2000 n. 289 ovvero in relazione alla proposta di revisione dell'aggio e del minimo garantito di cui all'articolo 5 del presente capitolato d'onori;

ART. 19 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Concessionario si obbliga ad osservare tutte le disposizioni normative relative alla tracciabilità dei flussi finanziari previste dalla legge n. 136 del 13/08/2010, in quanto applicabili

ART. 20 – FORO COMPETENTE

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra il Comune di San Vittore Olona. e il Concessionario derivante dall'applicazione del contratto, sarà esclusivamente competente il foro di Milano.

ART. 21 – SPESE CONTRATTUALI E NORME GENERALI

1. Qualora ci fossero delle spese e quelle successive e conseguenti necessarie per l'esecuzione del presente contratto-capitolato, saranno ad esclusivo carico del Concessionario. Per tutto quanto non previsto dal presente atto, valgono le norme del D.Lgs. n. 507/93 e successive e/o integrazioni, nonché del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni, del Regolamento per l'applicazione della Tosap e del Regolamento per l'applicazione dei Canoni patrimoniali non Ricognitori.

2. In caso di modificazioni legislative che comportino la perdita dei requisiti oggettivi e soggettivi da parte della società concessionaria per la gestione del servizio in questione, si procederà alla rinegoziazione del contratto di affidamento sulla base della normativa emanata.

ART. 22 – CANONI PATRIMONIALI NON RICOGNITORI

1. Gli eventuali ricorsi saranno a totale carico del concessionario del servizio .

Letto, approvato e sottoscritto,

Data, 12/05/2016